



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 11 LUGLIO 2019

1. Ricorso PRESIDENTE FEDERALE

avverso l'incongruità della sanzione inflitta al calc. Corazza Giulio seguito gara ASD Vigonovo/USD Gravis del 3.3.2019 - campionato Seconda Categoria Girone A (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pordenone Com. Uff. n. 59 del 29.3.2019)

ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a tutto il 31.12.2019.

2. Ricorso ASD NUOVO LATINA ISONZO

avverso le sanzioni della penalizzazione in classifica di punti 1 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2019/20 e ammenda di € 100,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9653/807 pfi 18-19 MS/gt del 7.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 445/TFN del 31.5.2019)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata. Rimette gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio per l'esame del merito.

3. Ricorso Calc. ZURBAGIU STRACHINA RONALDO DENIS AMAN (all'epoca dei fatti tesserato con la società Sporting Sala Consilina)

per revocazione ex art. 39, comma 1 lett. c) C.G.S. avverso la sanzione della squalifica sino all'1.7.2021 seguito gara Sporting Sala Consilina/Real Palomonte - campionato Juniores regionale - del 4.3.2019 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 126 del 16.5.2019)

INAMMISSIBILE

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

4. Ricorso Sig. VELLONE BRUNO (all'epoca dei fatti Presidente e proprietario della quota di maggioranza della società SS Argentina Srl) **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 1 e l'ammenda a € 500,00.

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 2;
- ammenda di € 1.000,00;

inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, commi 1, 5 e 15 C.G.S., in relazione agli artt. 91 NOIF e 30 Statuto FIGC seguito deferimento del Procuratore Federale nota 10796/98 pf 18-19 GC/GP/ma del 29.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 67/TFN del 10.6.2019)

5. Ricorso Calc. PIRODDI NICOLA (all'epoca dei fatti tesserato per la società Monte Urpinu Arsenal) **RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate inflitta al reclamante per violazione dell'art. 11, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 10017/421 pfi 18-19 MS/vdb del 14.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 55 del 6.6.2019)